Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 6 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **543.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 39 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia delle religioni del mondo classico;

storia economica del mondo antico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984

Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **544.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 128 - nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà, del corso di laurea in ingegneria chimica, l'insegnamento di « misura e controllo » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984

Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **545**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 56 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

gestione valutaria delle banche;
economia degli intermediari finanziari;
marketing;
elaborazione automatica delle informazioni;
economia industriale;
economia applicata;
politiche aziendali;
diritto tributario;
diritto fallimentare.

Inoltre nel medesimo elenco l'insegnamento di « economia dei trasporti » cambia la denominazione in quella di « economia e politica dei trasporti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **546**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 85, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione di una biblioteca presso la facoltà di agraria:

Art. 86. — Alla facoltà è annessa la relativa biblioteca la cui direzione amministrativa è affidata al bibliotecario. L'indirizzo scientifico della biblioteca, il reperimento e destinazione dei fondi occorrenti per il funzionamento della stessa, vengono affidati ad un comitato scientifico che viene proposto dal consiglio di facoltà e dura in carica un triennio accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 70

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 agosto 1984.

Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1983: « Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 339 del 12 dicembre 1983 e relativo avviso di errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* stessa in data 23 gennaio 1984, n. 22;

Ritenuto urgente provvedere all'emanazione delle specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza, ai fini della prevenzione incendi, per le attività comprese nel campo di applicazione del sopracitato decreto 16 novembre 1983;

Visto il testo delle specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza elaborato dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini degli adempimenti di prevenzione incendi previsti agli articoli 15, secondo comma, 16, terzo comma, e 19, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, relativamente alle attività comprese nel campo di applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1983 citato in premessa, deve essere redatto un rapporto di sicurezza con l'osservanza delle norme e specificazioni riportate nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

Il contenuto del punto 2 e dei commi primo, secondo e terzo del punto 3 dell'allegato V al decreto ministeriale 16 novembre 1983, citato in premessa, è sostituito dalle specificazioni riportate nell'allegato *A* del presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1984

Il Ministro: SCALFARO

ALLEGATO *A*

SPECIFICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA

1. GENERALITA'.

1.1. Il rapporto di sicurezza consiste nel complesso di informazioni, dimostrazioni, elaborazioni, valutazioni formulate con l'osservanza delle presenti norme e specificazioni e si applica alle attività di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983, citato in premessa.

Tali attività corrispondono a quelle per le quali la direttiva 24 giugno 1982, n. 82/501/CEE, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, prevede la applicazione della notifica.

1.2. Il contenuto del rapporto di sicurezza deve riferirsi agli impianti e/o ai depositi ovvero alle parti degli stessi che presentano rischi di incidenti rilevanti e, come tali, sono compresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1983.

Il rapporto di sicurezza terrà altresì conto delle informazioni, specificazioni ed elaborazioni concernenti gli eventuali impianti e/o depositi e relative sostanze appartenenti ad un unico fabbricante che, pur non compresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1983, possono peraltro costituire, a giudizio del fabbricante, aggravio delle condizioni di rischio di incidenti rilevanti.

Nella formulazione del rapporto di sicurezza, oltre a tutte le informazioni, specificazioni ed elaborazioni indicate nel presente decreto, il fabbricante deve inserire qualsiasi altra eventuale informazione, considerazione e risultanza, anche di carattere quantitativo, ritenuta necessaria, a giudizio del fabbricante stesso, a completare il quadro delle presenti specificazioni.

Il fabbricante dovrà altresì assicurare che nell'ambito della attività industriale sono state osservate tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti comunque concernenti gli aspetti della sicurezza.

1.3. Il rapporto di sicurezza, oggetto delle presenti specificazioni, deve essere firmato dal fabbricante e da un professionista iscritto all'albo professionale. Gli stessi, nell'ambito delle rispettive pertinenze, sono responsabili della formulazione, delle affermazioni, valutazioni e considerazioni contenute nel rapporto di sicurezza.

2. OBIETTIVI GENERALI DEL RAPPORTO DI SICUREZZA.

Il rapporto di sicurezza è finalizzato ai seguenti obiettivi generali:

2.1. individuazione dell'attività industriale, delle sostanze pericolose e delle loro quantità presenti nell'ambito dell'attività stessa da intendersi come indicato negli allegati II e III del decreto ministeriale 16 novembre 1983;

2.2. individuazione della natura, valutazione della probabilità e delle modalità di accadimento degli incidenti rilevanti che possono originarsi nell'ambito dell'attività industriale;

2.3. individuazione e valutazione delle conseguenze che possono aver luogo, a seguito di incidenti rilevanti, all'interno e/o all'esterno dell'attività industriale;

2.4. descrizione delle misure assunte nell'attività industriale per:

la sicurezza delle operazioni;

la prevenzione di eventi anomali che possano condurre ad un incidente rilevante;

la individuazione di procedure di emergenza;

2.5. dimostrazione che il fabbricante ha valutato i rischi di incidenti rilevanti dell'attività ed ha adottato adeguate misure di prevenzione e adeguate misure di emergenza.

3. DEFINIZIONI - MODIFICHE E AMPLIAMENTI DI ATTIVITA' ESISTENTI.

3.1. Ai fini del rapporto di sicurezza, oltre a quanto riportato nei successivi punti 3.2, 3.3. e 3.4, valgono le definizioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 16 novembre 1983 e successiva errata-corrige, citati in premessa, nonché il contenuto del decreto ministeriale 30 novembre 1983 « Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incidenti » (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983).

Con il termine « fabbricante » si intende il titolare responsabile dell'attività industriale.

3.2. Attività industriale esistente.

Attività industriale che risponde ad entrambe le condizioni:

per tipi di lavorazione, sostanze pericolose e quantitativi, soddisfa alle definizioni dell'art. 4 ed alle ipotesi di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 16 novembre 1983;

alla data di entrata in vigore del presente decreto, i relativi impianti siano già operanti ovvero, per gli stessi, sia iniziata la fase di realizzazione in sito, a seguito di regolari autorizzazioni.

3.3. In attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 16 novembre 1983 e nei limiti delle gradualità temporali indicate all'art. 6 del decreto medesimo, si individuano i seguenti casi di modifica o ampliamento di attività industriale esistente nei quali ricorre o meno l'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza:

3.3.1. nel caso di aumento delle sole quantità di singole sostanze pericolose presenti sopra i valori di soglia stabiliti agli allegati II e/o III del decreto ministeriale 16 novembre 1983, si distinguono i seguenti sottocasi:

3.3.1.1. per aumenti non superiori al 10% dei singoli quantitativi effettivi preesistenti, il fabbricante non è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza;

3.3.1.2. per aumenti superiori al 10% e non superiore al 25% dei singoli quantitativi effettivi preesistenti, il fabbricante non è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che gli aumenti previsti non costituiscono aggravio del livello di rischio di incidenti rilevanti;

3.3.1.3. per aumenti superiori al 25% dei singoli quantitativi effettivi preesistenti, il fabbricante è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza relativo all'attività industriale interessata dalla suddetta modifica;

3.3.2. nel caso di aumento delle sole quantità di singole sostanze pericolose presenti al di sotto dei rispettivi valori di soglia, stabiliti negli allegati II e/o III del decreto ministeriale 16 novembre 1983, ovvero introduzione di nuove sostanze pericolose, si distinguono i seguenti sottocasi:

3.3.2.1. per aumenti o introduzioni che provocano il superamento della rispettiva soglia per almeno una sostanza, il fabbricante è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza trattandosi di nuova attività a tutti gli effetti;

3.3.2.2. per aumenti o introduzioni che non provochino il superamento di alcuna delle soglie, stabilite per singola sostanza, il fabbricante non è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che gli aumenti previsti non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti;

3.3.3. nel caso di introduzione di nuova attività industriale di cui agli allegati I e/o II del decreto ministeriale 16 novembre 1983, con presenza di sostanze pericolose in quantitativi inferiori ai rispettivi valori di soglia indicati nei corrispondenti allegati III e/o II, il fabbricante non è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la suddetta introduzione non costituisce aggravio al preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti;

3.3.4. per quanto riguarda modifiche o ampliamenti di tipo diverso da quelli precedentemente specificati e concernenti variazioni strutturali e/o di esercizio nell'ambito dell'attività industriale, il fabbricante non è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che le modifiche o ampliamenti previsti non costituiscono aggravio al preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.

3.4. Ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1983 e relativi allegati, per quanto riguarda la quantificazione delle sostanze pericolose di cui agli allegati II e/o III del decreto ministeriale 16 novembre 1983, si sommano i quantitativi delle sostanze riferite ad uno stesso numero d'ordine degli elenchi riportati negli allegati stessi.

La distanza tra l'impianto in esame ed altri impianti anche essi di uno stesso fabbricante, ai fini del cumulo dei quantitativi di sostanze pericolose, è il valore minimo delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta dell'impianto in esame e quelli degli altri impianti circostanti.

Per perimetro di impianto si intende il perimetro della installazione, apparecchiatura o deposito dove si trovano le sostanze pericolose.

4. Adempimenti procedurali.

4.1. Il rapporto di sicurezza è articolato nelle due distinte sezioni di cui ai punti 5 e 6 del presente allegato, corrispondenti rispettivamente alle fasi attuative di « Nulla osta di fattibilità » e di « Progetto particolareggiato ».

4.2. Il rapporto di sicurezza, distintamente per ciascuna delle due fasi di cui al precedente punto 4.1., deve essere presentato completo di ogni allegato ed elaborato, in tre esemplari di cui uno in bollo, al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio che provvederà al successivo inoltro degli atti all'ispettore regionale o interregionale per l'esame di cui all'art. 19, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Ciascuna delle due fasi attuative di cui al punto 4.1. (« Nulla osta di fattibilità » e « Progetto particolareggiato ») deve essere sviluppata e conclusa senza superare comunque il limite di tempo stabilito per gli esami di progetto di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Nella terza fase attuativa, che completerà la procedura, nella quale è accertata, mediante visite sopraluogo, la rispondenza delle installazione e degli impianti ai requisiti di prevenzione incendi, sono verificate le caratteristiche operative per i piani di emergenza, viene concordato il programma delle visite sopraluogo per l'esercizio dell'attività e, in caso di favorevole esito, viene infine emesso il certificato di prevenzione incendi.

Per le attività industriali esistenti, già dotate di certificato di prevenzione incendi, le dichiarazioni del fabbricante, da prodursi in luogo del rapporto di sicurezza come consentito nei casi previsti ai punti 3.3.1.2., 3.3.2.2., 3.3.3. e 3.3.4. del presente allegato, sono parimenti da presentarsi al comando dei vigili del fuoco competente per territorio per il successivo inoltro all'ispettore regionale o interregionale come stabilito al primo comma del presente punto 4.2.

Durante lo svolgimento delle tre fasi attuative sopraindicate gli ispettori regionali o interregionali si avvalgono del comitato tecnico regionale e, per gli accertamenti sopraluogo, della commissione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

5. Specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza per la fase « nulla osta di fattibilità ».

5.1. Dati di identificazione dell'impianto.

5.1.1. Ragione sociale ed indirizzo del fabbricante (sede sociale).

5.1.2. Denominazione ed ubicazione dell'impianto o deposito. Direttori responsabili.

5.1.3. Responsabile dell'esecuzione del rapporto di sicurezza.

Si indichino il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo.

5.1.4. Posizione dell'impianto su una mappa dettagliata (preferibilmente in scala 1:2000) della località che rappresenta la zona circostante l'impianto per un raggio minimo di 1000 m riferito al baricentro geometrico dell'impianto stesso con una distanza minima di 500 m dai confini dell'attività.

Si indichino su tale mappa le zone di alta densità di popolazione (ad esempio: scuole, edifici aperti al pubblico, ospedali, centri residenziali, industrie) precisandone il tipo se noto.

5.1.5. Dati, estesi ad un periodo caratteristico di tempo, sulle condizioni metereologiche dominanti la zona, in particolare la velocità del vento, la sua direzione e le condizioni di stabilità atmosferica.

5.1.6. Tecnologia di base adottata (processo e progettazione di base).

5.2. Caratteristiche dell'impianto.

5.2.1. Si descriva lo schema di processo a blocchi per le materie prime ed i prodotti finiti che entrano ed escono dall'impianto e relativi regimi di temperatura, pressione, portata.

Si indichi la capacità produttiva dell'impianto.

5.2.2. Informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III del decreto ministeriale del 16 novembre 1983, citato in premessa:

5.2.2.1. dati e informazioni elencati nell'allegato V della direttiva (CEE) del 24 giugno 1982, n. 501/82, che si indicano nel seguito:

A. Identificazione della sostanza (per ciascuna sostanza presente).

A.1. Nome chimico.
Numero CAS.
Nome secondo la nomenclatura dell'IUPAC.
Altri nomi.

A.2. Formula empirica.

A.3. Composizione della sostanza.
Grado di purezza.
Principali impurità e relative percentuali.

A.4. Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l'impianto.

Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica.

A.5. Metodi e precauzioni per la manipolazione, il deposito e l'incendio previsti dal fabbricante.

A.6. Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale previste dal fabbricante.

A.7. Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere inoffensiva la sostanza.

B. Brevi indicazioni sui rischi.

B.1. per l'uomo { immediati / differiti

B.2. per l'ambiente { immediati / differiti

5.2.2.2. fase dell'attività in cui esse intervengono o possono intervenire;

5.2.2.3. quantità effettiva massima prevista (ordine di grandezza);

5.2.2.4. comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5.2.2.5. forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie;

5.2.2.6. eventualmente altre sostanze pericolose la cui presenza può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione.

5.2.3. Si fornisca uno schema delle funzioni interessate all'esercizio dell'impianto (produzione, manutenzione, ispezione, prevenzione, sicurezza, ecc.).

5.3. Sicurezza dell'impianto.

5.3.1. Si specifichi l'esperienza storica e le fonti di informazione relative alla sicurezza di impianti similari, con riferimento alla possibilità di insorgenza di incendi ed esplosioni.

5.3.2. Si specifichino eventuali reazioni fortemente esotermiche e/o difficili da controllare a causa dell'elevata rapidità di reazione e i relativi mezzi di controllo adottati.

5.3.3. Si specifichi, qualora disponibile, una cronologia delle perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche del luogo, quali terremoti, inondazioni, trombe d'aria, fulmini.

5.3.4. Si specifichi la distanza dell'impianto dal più vicino aeroporto e/o corridoio aereo di atterraggio e decollo.

5.3.5. In relazione alle sostanze infiammabili e/o combustibili utilizzate o immagazzinate oppure, in condizioni anomale, comunque producibili, si specifichino gli eventi principali che potrebbero dar luogo ad un rilascio e le relative modalità di accadimento. Le ipotesi di rilascio da considerare sono quelle ragionevolmente previste tenendo conto anche dell'esperienza storica disponibile.

5.3.6. Si fornisca una planimetria con l'ubicazione dei punti critici dell'impianto, di cui al punto 5.3.5.

5.3.7. Si indichino le circostanze nelle quali possono essere massime le conseguenze dei rilasci di cui al punto 5.3.5. fornendo in particolare la stima circa le aree interessate.

5.3.8. Si specifichino le misure adottate per prevenire i rilasci di cui al punto 5.3.5.

5.3.9. Si descrivano le precauzioni ed i coefficenti di sicurezza assunti nella progettazione dell'impianto in previsione degli eventi di cui al punto 5.3.3.

Si specifichino inoltre i criteri di progettazione assunti relativamente ai componenti critici d'impianto ed alle sale controllo per gli eventi eccezionali di cui al punto 5.3.3. nonché per altri eventi, quali esplosioni ed irraggiamenti termici, nell'impianto o in impianti limitrofi dello stesso fabbricante.

5.3.10. Si indichino le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione degli impianti elettrici, dei sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche.

5.3.11. Si indichino le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione dei sistemi di scarico di pressione (valvole di sicurezza, dischi di rottura e organi simili) per i recipienti di processo, per i serbatoi e le tubazioni.

5.3.12. Si indichino le norme e/o i criteri utilizzati per il progetto dei recipienti, dei serbatoi e delle tubazioni.

5.3.13. Si specifichi se sono state previste procedure particolari di controllo per la fabbricazione e l'installazione delle apparecchiature critiche dell'impianto.

5.3.14. Si descrivano eventuali sistemi di rilevamento di gas infiammabili e/o di rilevazione degli incendi.

5.3.15. Si specifichino i prodotti di combustione derivanti da eventuali incendi di sostanze presenti nei quantitativi previsti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1983 descrivendone i possibili effetti sull'area circostante.

5.3.16. Si specifichino le circostanze che possono produrre interazioni dirette tra gli effetti d'incendio o esplosione con le parti di impianto ove vengono processate o depositate sostanze pericolose, presenti nei quantitativi previsti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1983.

5.3.17. Si descrivano gli eventuali sistemi previsti per contenere una fuoriuscita di sostanze infiammabili (valvole intercettazione, barriere d'acqua, barriere di vapore, versatori di schiuma, bacini di contenimento, panne galleggianti).

5.3.18. Si specifichi se è stato previsto un manuale operativo che tenga conto di tutte le fasi di attività normale, anomala, di prova, di avviamento, di arresto.

5.3.19. Si descrivano le eventuali fonti di rischio che non sono indicate nella planimetria, quali per esempio i serbatoi mobili utilizzati per il trasporto interno di sostanze infiammabili.

5.3.20. Si descrivano le misure previste per evitare, in caso di incendio e/o esplosione, un cedimento catastrofico delle strutture, dei serbatoi e delle condotte contenenti sostanze infiammabili.

5.3.21. Si descrivano anche mediante diagrammi a blocchi i sistemi di prevenzione ed estinzione degli incendi ivi comprese le misure per lo sfollamento nonché i lineamenti del piano di emergenza interno.

5.3.22. Si specifichi se sono previste e, in caso affermativo si descrivano, i dispositivi, i sistemi e/o le procedure finalizzati ad impedire l'accesso all'interno dell'attività alle persone non autorizzate.

6. Specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza per la fase « progetto particolareggiato ».

6.1. Generalità.

Il contenuto del rapporto di sicurezza per la fase di progetto particolareggiato è costituito dai punti di seguito indicati.

Tale contenuto dovrà essere completato dall'integrazione o modifica di quei punti del rapporto di sicurezza per la fase di « Nulla osta di fattibilità » che all'atto di presentazione del presente rapporto siano significativamente variati.

6.2. Identificazione dell'impianto.

6.2.1. Esecutore della progettazione esecutiva dell'impianto.

Si segnalino il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo.

6.3. Caratteristiche dell'impianto.

6.3.1. Si fornisca una planimetria della rete fognaria.

Si mostri la relazione della stessa con i corsi d'acqua, indicando se tale rete è separata da quella di evacuazione delle acque piovane.

6.3.2. Quantità massima effettiva di ogni singola sostanza pericolosa, presente nell'impianto, di cui al punto 5.2.2. del rapporto per la fase di « Nulla osta di fattibilità ».

6.3.3. Si specifichi la qualifica aziendale e professionale delle persone coinvolte nelle funzioni di cui al punto 5.2.3. del rapporto per la fase di « Nulla osta di fattibilità ».

Si indichi il numero delle persone normalmente presenti in ogni reparto.

6.4. Sicurezza dell'impianto.

6.4.1. Si indichi la posizione sulla planimetria di tutti gli scarichi funzionali di prodotti infiammabili ivi incluse le torce.

Si specifichi per ognuno la quota di rilascio, la portata e la composizione di ogni scarico e la zona interessata dalle eventuali radiazioni termiche.

6.4.2. Si descrivano i sistemi di blocco per la messa in sicurezza dell'impianto indicando i criteri seguiti nella determinazione delle frequenze di prova previste.

6.4.3. Si indichi la frequenza di prova per i sistemi di cui al punto 5.3.14. nonché la posizione dei rilevatori sulla planimetria.

6.4.4. Si descriva il comportamento dell'impianto in caso di indisponibilità parziale o totale delle reti di servizio, quali elettricità, acqua, vapore d'acqua, azoto, aria compressa.

6.4.5. Si indichino i criteri di protezione dei contenitori delle sostanze infiammabili dalla possibile azione di sostanze corrosive.

Si indichino sulla planimetria le zone in cui sono immagazzinate le sostanze corrosive.

6.4.6. Qualora le sostanze, presenti nell'attività industriale e comprese nel campo di applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1983, posseggano note proprietà corrosive si specifichino gli elementi in base ai quali sono stati determinati i sopraspessori di corrosione. Si specifichi la frequenza prevista per le ispezioni.

6.4.7. Si indichi se esiste la possibilità di controllare il funzionamento delle valvole di sicurezza dei sistemi di blocco con l'impianto in marcia, senza compromettere la sicurezza dell'impianto stesso.

6.4.8. Si specifichino i criteri seguiti nella progettazione dei sistemi di cui al punto 5.3.17. del rapporto di sicurezza per la fase di « Nulla osta di fattibilità ».

6.4.9. Si indichino i provvedimenti adottati nei luoghi chiusi per evitare la formazione e la persistenza di miscele infiammabili e/o esplosive.

6.4.10. Si descrivano le precauzioni prese per evitare che i serbatoi e le condotte di trasporto contenenti materiali infiammabili possano essere danneggiate in seguito a collisione con veicoli o macchine di sollevamento.

6.4.11. Si descrivano gli impianti, le attrezzature e l'organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, precisando la periodicità delle relative verifiche.

Si specifichi se è stato preparato il manuale operativo di cui al punto 5.3.18.

Si descriva il programma di addestramento per gli operatori e gli addetti all'attuazione dei piani di emergenza interni.

6.4.12. Si indichi la quantità disponibile e l'origine della acqua prevista per la lotta contro l'incendio, la quantità ed il tipo di liquido schiumogeno, di polveri e di altri estinguenti.

6.4.13. Si descrivano le vie di fuga e le uscite di sicurezza in caso di incendio e di emergenza.

6.4.14. Si descrivano gli eventuali presidi sanitari previsti.

6.4.15. Si descrivano i mezzi di comunicazione interni ed esterni utilizzabili in caso di emergenza.

6.4.16. Si descriva il piano di emergenza interno e si forniscano le informazioni necessarie per l'eventuale approntamento dei piani di emergenza esterni.

6.4.17. Si descrivano gli eventuali dispositivi, sistemi e/o procedure antintrusione di cui al punto 5.3.22.

(4563)

DECRETO 28 agosto 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Viste le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo del 6 luglio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983 sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984 (suppl. ord.) sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni del predetto decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo del 6 luglio 1983 concernenti i materiali consentiti e il materiale scenico sulla base del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Viste le norme aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione di reazione al fuoco

Il terzo comma della lettera *b*) dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983, viene sostituito con il seguente:

« La classe di reazione al fuoco deve essere certificata sulla base delle procedure e delle prove di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984 ».

Art. 2.

Mobili imbottiti

Il punto 3) della lettera *b*) dell'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 viene sostituito dal seguente:

« 3) le poltrone e gli altri mobili imbottiti, come definiti al punto 2.1 dell'allegato 5 al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, debbono essere di classe 1 IM ».

Art. 3.

Materiale scenico

All'art. 3 del predetto decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 viene aggiunto il seguente comma:

« A richiesta dell'interessato la classe di reazione al fuoco potrà essere attribuita senza l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all'allegato 6 al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984. Di tale circostanza sarà fatta menzione sul certificato di prova la cui validità sarà comunque limitata a sei mesi con l'obbligo di non effettuare lavaggi o altre operazioni di manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco ».

Art. 4.

Sicurezza alternativa

Per i locali di cui al presente decreto, nei quali sia vietato fumare e siano presenti efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rivelazione e segnalazione d'incendio, potrà consentirsi l'impiego di poltrone e mobili imbottiti di classe 2 IM.

Art. 5.

Norme transitorie

I materiali, la cui classe di reazione al fuoco risponde alle disposizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 che siano già in opera alla data di entrata in vigore del presente decreto potranno continuare ad essere impiegati per un massimo di anni otto a decorrere dalla predetta data.

Negli altri casi essi dovranno essere sostituiti con materiali la cui classe di reazione al fuoco risponda alle norme contenute nel presente decreto. Tale adeguamento dovrà essere compiuto entro il termine massimo di anni due dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le stesse modalità e condizioni previste dall'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983.

Roma, addì 28 agosto 1984

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(4564)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 luglio 1984.

Modificazioni al decreto 6 aprile 1983 concernente l'ammissione, come principi attivi, dei « fermenti lattici » utilizzabili nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 6 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1983;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta della sezione V del 22 marzo 1984;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità del 20 gennaio 1984;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 30 gennaio 1984;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto 6 aprile 1983, citato nelle premesse, dopo le parole « ogni singola specie », è depennata la dizione seguente: « e ceppo batterico ».

All'art. 3 del decreto 6 aprile 1983, citato nelle premesse, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, fermenti lattici, deve depositare presso l'Istituto superiore di sanità almeno cinque fiale contenenti la specie batterica liofilizzata, nonché copia di tutti i documenti di identificazione e le tecniche di controllo ».

All'art. 7 del decreto 6 aprile 1983, citato nelle premesse, dopo le parole « della specie batterica » è depennata la dizione seguente: « del ceppo ».

All'art. 9 del decreto 6 aprile 1983, citato nelle premesse, la frase « la specie e i ceppi batterici impiegati » è sostituito dalla seguente: « la specie impiegata ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(4598)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 20 marzo 1984 della società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 25 luglio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, nonché nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano:

a) tariffa R XII COST assicurazione mista, a premio annuo costante di un capitale rivalutabile annualmente e con prestazione aggiuntiva sia in caso di morte che in caso di vita a scadenza (i tassi di premio sono quelli della corrispondente tariffa R XII approvata con i decreti ministeriali 16 luglio 1980, 15 dicembre 1980 e 18 ottobre 1983);

b) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alla tariffa R XII COST;

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa R XII, in sostituzione delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 21 luglio 1981 e 18 ottobre 1983;

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa R XII e 3, in sostituzione delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 21 luglio 1981 e 18 ottobre 1983:

e) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. L'Italica vita è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4493)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1984, n. **547**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Padova.

N. 547. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 62

DECRETO 26 aprile 1984, n. **548**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla quinta clinica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 66

DECRETO 7 giugno 1984, n. **549**.

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 549. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università « La Sapienza » di Roma come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della terza cattedra di patologia generale - servizio oncologia per la riabilitazione psicologica) . . . . . . posti 1

istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi (per il servizio di rianimazione) . . » 2

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 64

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2347/84 della commissione, del 31 luglio 1984, relativo alle uve secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione.

Regolamento (CEE) n. 2348/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le uve secche non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le uve secche.

Regolamento (CEE) n. 2349/84 della commissione, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del trattato C.E.E. a categorie di accordi di licenza di brevetto.

Pubblicati nel n. L 219 *del* 16 *agosto* 1984.

(207/C)

Regolamento (CEE) n. 2350/84 della commissione, del 14 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2351/84 della commissione, del 14 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2352/84 della commissione, del 14 agosto 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2353/84 della commissione, del 13 agosto 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al carbonato di bario della sottovoce 28.42 A VII b) della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2354/84 della commissione, del 13 agosto 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido glutammico e suoi sali della sottovoce 29.23 D III della tariffa doganale comune, originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2355/84 della commissione, del 13 agosto 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili, della voce 91.04 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2356/84 della commissione, del 10 agosto 1984, che modifica per la quinta volta il regolamento (CEE) n. 1978/80 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2357/84 della commissione, del 10 agosto 1984, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 20) originari del Pakistan.

Regolamento (CEE) n. 2358/84 della commissione, del 10 agosto 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari dell'India.

Regolamento (CEE) n. 2359/84 della commissione, del 14 agosto 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2360/84 della commissione, del 14 agosto 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 2361/84 della commissione, del 14 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2362/84 della commissione, del 14 agosto 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 2363/84 della commissione, del 14 agosto 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la tredicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83.

Rettifica alla direttiva 84/318/CEE della commissione, del 23 maggio 1984, che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva 69/73/CEE per quanto concerne l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori nel quadro del regime di perfezionamento attivo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 166 del 26 giugno 1984.

Pubblicati nel n. L 218 *del* 15 *agosto* 1984.

(208/C)

Regolamento (CEE) n. 2364/84 della commissione, del 31 luglio 1984, recante modalità di applicazione del regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2365/84 della commissione, del 3 agosto 1984, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci.

Pubblicati nel n. L 222 *del* 20 *agosto* 1984.

(209/C)

Regolamento (CEE) n. 2366/84 della commissione, del 9 agosto 1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2367/84 della commissione, del 9 agosto 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 223 *del* 20 *agosto* 1984.

(210/C)

Regolamento (CEE) n. 2368/84 della commissione, del 16 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2369/84 della commissione, del 16 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2370/84 della commissione, del 16 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2371/84 della commissione, del 16 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2372/84 della commissione, del 16 agosto 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2373/84 della commissione, del 14 agosto 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero allo Sri Lanka a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2374/84 della commissione, del 14 agosto 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero allo Sri Lanka a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2375/84 della commissione, del 16 agosto 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore di semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2376/84 della commissione, del 16 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2377/84 della commissione, del 16 agosto 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2378/84 della commissione, del 16 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2379/84 della commissione, del 16 agosto 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2150/84 della commissione, del 18 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2874/82 che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 202 del 31 luglio 1984.

Pubblicati nel n. L 220 *del* 17 *agosto* 1984.

(211/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 11 luglio 1984 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Miller Barbara R., console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Colombo Pasquale, console onorario di San Marino a Napoli;

Grego Mario, console onorario di San Marino a Venezia;

Torres Carrilho Igor, console generale della Repubblica federativa del Brasile a Roma;

Correa de Sà e Benevides Adolpho, console generale della Repubblica federativa del Brasile a Milano;

Soares de Oliveira Roberto, console generale aggiunto della Repubblica federativa del Brasile a Milano;

Fassioli De Lasarte Irma, console generale della Repubblica peruviana a Genova;

Moro Martin-Montalvo José Maria, console generale di Spagna a Roma;

Ferreira Cannobio Carlos, console generale della Repubblica del Cile a Roma;

Carvalho Eduardo, console aggiunto della Repubblica federativa del Brasile a Milano;

Stathopoulos George A., vice console onorario di Cipro a Genova;

Torino Vittorio, vice console onorario di San Marino a Napoli.

(4357)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

fisica medica - fond.;
biologia generale applicata agli studi medici - fond.;
farmacologia (semestrale) - fond.;
microbiologia (semestrale) - fond.;
fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico - fond.;
istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico - fond.;
istituzioni di anatomia ed istologia patologica - fond.;
istologia ed embriologia generale (compresa la citologia) - fond.;
igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale) - fond.;
anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale) - fond.;
materiali dentari - fond.;
odontoiatria conservatrice (triennale 2°, 3° e 4° anno) - fond.;
chirurgia speciale odontostomatologica (biennale 3° e 4° anno) - fond.;
patologia speciale odontostomatologica - fond.;
protesi dentaria (triennale 3°, 4° e 5° anno) - fond.;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - fond.;
radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale) - fond.;
dermatologia e venereologia (semestrale) - compl.;
statistica sanitaria - compl.;
ortognatodonzia e gnatolia (funzione masticatoria) (biennale 4° e 5° anno) - fond.;
pedodonzia (semestrale) - fond.;
chirurgia maxillo-facciale - compl.;
otorinolaringoiatria (semestrale) - compl.;
parodontologia (semestrale) - fond.

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria meccanica e civile):

Corso di laurea in ingegneria meccanica:

costruzioni di macchine.

Corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile):

topografia.

Insegnamenti di indirizzo:

architettura e composizione architettonica II;
complementi di tecnica delle costruzioni;
sistemazione agraria e forestale del terreno;
pendii e strutture in terra;
geofisica applicata;
costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
diritto e legislazione urbanistica ed edilizia;
impianti tecnologici;
teoria dell'informázione e della trasmissione;
sintesi delle reti elettriche;
comunicazioni elettriche;
costruzioni idrauliche.

Facoltà di magistero:

geografia;
filologia romanza;
storia romana.

UNIVERSITA' DELLA BASILICATA - POTENZA

Facoltà di agraria (corso di laurea in scienze agrarie e scienze forestali):

fisica (comune a scienze agrarie e scienze forestali);
matematica (comune a scienze agrarie e scienze forestali);
economia del mercato dei prodotti agricoli (secondo anno scienze agrarie);
alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna) (secondo anno scienze forestali);
dendrometria (secondo anno scienze forestali).

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria civile, sez. edile, ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e ingegneria idraulica):

analisi matematica I;
geometria I;
disegno;
statistica e calcolo delle probabilità;
analisi matematica II;
disegno edile.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in chimica e in matematica):

Corso di laurea in chimica:

istituzioni di matematiche;
esercitazioni di matematiche;
esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
esercitazioni di fisica sperimentale;
fisica sperimentale.

Corso di laurea in matematica:

analisi matematica I;
algebra;
analisi matematica II.

UNIVERSITA' DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria meccanica):

automazione e regolazione - compl.;
tecnologie industriali - compl.
elettronica applicata - compl.

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in scienze biologiche e scienze geologiche):

Corso di laurea in scienze biologiche:

istituzioni di matematiche;
fisica;
zoologia (biennale);
istologia ed embriologia;
anatomia comparata;
fisiologia generale (biennale);
chimica biologica.

Corso di laurea in scienze geologiche:

fisica terrestre;
geologia applicata;
fisica sperimentale (biennale);
geografia;
geografia fisica;
mineralogia;
paleontologia.

UNIVERSITA' DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

microbiologia;
odontoiatria conservatrice;
protesi dentaria.

UNIVERSITA' DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

materiali dentari;
protesi dentaria;
pedodonzia.

UNIVERSITA' DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

protesi dentaria.

UNIVERSITA' DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

materiali dentari - fond;
odontoiatria conservatrice (triennale 2°, 3° e 4° anno) - fond.

UNIVERSITA' DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in matematica):

istituzioni di analisi superiore;
teoria delle decisioni;
algebra superiore;
calcolo delle probabilità.

UNIVERSITA' DI TRENTO

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea in economia e commercio):

lingua inglese (triennale);
lingua tedesca (triennale);
lingua francese (triennale).

Facoltà di economia e commercio (diploma in statistica):

elementi di matematica - fond.;
statistica giudiziaria (semestrale) - fond.;
statistica sanitaria (semestrale) - fond.

UNIVERSITA' DI TRIESTE

Facoltà di magistero (corso di laurea in lingue e letterature straniere):

lingua e letteratura spagnola.

UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di agraria (corso di laurea in scienze agrarie e scienze forestali):

Corso di laurea in scienze agrarie:

anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;
zoologia generale agraria;
istituzioni di economia e statistica agraria.

Corso di laurea in scienze forestali:

zoologia generale;
fisica (comune con scienze agrarie);
principi di economia politica e di statistica;
chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica;
dendrometria;
mineralogia e geologia;
topografia;
alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna);
botanica forestale;
legislazione forestale;
miglioramento genetico degli alberi forestali;
protezione degli incendi boschivi;
alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna);
industrie chimico-forestali;
tecnologia ed utilizzazione forestale;
chimica della fertilizzazione.

UNIVERSITA' DI UDINE

Facoltà di agraria:

Corso di laurea in scienze di produzione animale:

genetica animale e zootecnica generale - fond.;
patologia generale comparata - fond.;
avicoltura - fond.;
igiene veterinaria - fond.;
idrobiologia e piscicoltura - compl.
industrie alimentari dei prodotti di origine animale - fond.;
zooeconomia - fond.

Corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari:

analisi chimica dei prodotti alimentari - fond.;
botanica sistematica ed applicata - fond.;
chimica organica - fond.;
microbiologia ed immunologia - fond.;
chimica e tecnologia del latte - compl.;
tecnologia della birra - compl.;
igiene - fond.;
microbiologia industriale - fond.

Corso di laurea in scienze agrarie:

contabilità aziendale - compl.;
agronomia generale e coltivazioni erbacee - fond.;
botanica generale - fond.;
fisica - fond.;
idraulica agraria con applicazioni di disegno - fond.;
zoognostica - fond.;
genetica - compl.;
microbiologia agraria e tecnica - fond.;
matematica - fond.;
meccanica agraria con applicazioni di disegno - fond.;
industrie agrarie - fond.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in scienze dell'informazione):

algebra, due insegnamenti;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici, due insegnamenti;
analisi matematica II;
calcolo numerico;
calcolo delle probabilità e statistica;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione I ;
metodi per il trattamento dell'informazione;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
metodi di approssimazione;
economia ed organizzazione aziendale;
trattamento dell'informazione nell'impresa;
tecniche numeriche ed analogiche;
tecnica di progettazione automatica;
elettronica;
tecnica di programmazione;
progetto di sistemi numerici;
tecnica di simulazioni;
analisi matematica I (sdopp.);
geometria (sdopp.);
fisica I (sdopp.).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(4569)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

538° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 alla impresa Archimede Rabitti, in Bologna, via Siepelunga n. 2, è accordata, per la durata di anni dieci, la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata « Selva » in territorio della provincia di Modena.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1984 alla S.A.M.A. - Società per azioni miniere asfalto, in Bergamo, via Camozzi n. 124, è accordata, per la durata di anni trenta, la concessione della miniera di roccia asfaltica e bituminosa denominata « S. Valentino » in territorio dei comuni di Manoppello, Lettomanoppello, Abbateggio, Roccamorice, S. Valentino e Scafa (Pescara), comprendente l'unificazione delle concessioni minerarie per roccia asfaltica e bituminosa denominate « S. Valentino, Acquafredda e Fonticelle ».

Con decreto ministeriale 18 giugno 1984 la concessione della miniera di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C argille per porcellana e terraglia forte denominata « Masserano San Rocco », nel comune di Masserano (Vercelli), è trasferita ed intestata alla società Italmineraria S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia n. 14 e domicilio in Gattinara (Vercelli), piazza della Stazione.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma, in data 12 marzo 1984, alla S.a.s. Maglianite Romana, con sede e domicilio in Magliano Romano (Roma), via Romana n. 23, è accordata per la durata di anni venti la concessione mineraria per caolino e feldspati denominata « Capocroce » nel comune di Magliano Romano (Roma).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, in data 15 giugno 1984, l'area della concessione per terre da sbianca denominata « Canova » nei comuni di Malo, Monte di Malo e S. Vito Leguzzano (Vicenza), di cui è titolare la ditta Quartiero Ferdinando, con sede in Schio (Vicenza), via Caussa n. 29, è ridotta ad Ha 55 (ettari cinquancinque) a decorrere dal 30 dicembre 1983.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, in data 29 giugno 1984, l'area della concessione mineraria per terre da sbianca e bentonite denominata « Grancare » nel comune di Arcugnano (Vicenza), di cui è titolare la ditta Quartiero Ferdinando, con sede in Schio (Vicenza), via Caussa n. 29, è ridotta ad Ha 54 (ettari cinquantaquattro), a decorrere dal 24 febbraio 1984.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, in data 30 giugno 1984, l'area della concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata « Pianegonda » nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza), di cui è titolare la ditta Quartiero Ferdinando, con sede in Schio (Vicenza), via Caussa n. 29, è ridotta ad Ha 29 (ettari ventinove) a decorrere dal 30 dicembre 1983.

(4591)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 31 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1789 —	1789 —	1788,05	1789 —	1789 —	1789,15	1789,300	1789 —	1789 —	1789 —
Marco germanico .	619,440	619,440	619,95	619,440	620,35	619,47	619,500	619,440	619,440	619,45
Franco francese	201,670	201,670	201,80	201,670	201 —	201,77	201,880	201,670	201,670	201,66
Fiorino olandese .	548,690	548,690	549,33	548,690	549 —	548,60	548,500	548,690	548,690	548,69
Franco belga .	30,689	30,689	30,75	30,689	30,67	30,68	30,687	30,689	30,689	30,68
Lira sterlina .	2341,900	2341,900	2347 —	2341,900	2349 —	2341,70	2341,500	2341,900	2341,900	2341,90
Lira irlandese	1911,900	1911,900	1913 —	1911,900	1914 —	1911,45	1911 —	1911,900	1911,900	—
Corona danese .	169,980	169,980	170,20	169,980	170 —	170 —	169,980	169,980	169,980	169,98
E.C.U. . .	1385,100	1385,100	1387,50	1385,100	1389,14	1385,05	1385 —	1385,100	1385,100	1385,10
Dollaro canadese .	1376,400	1376,400	1378 —	1376,400	1380 —	1376,40	1376,400	1376,400	1376,400	1376,40
Yen giapponese .	7,400	7,400	7,3955	7,400	7,38	7,39	7,395	7,400	7,400	7,40
Franco svizzero . .	742,100	742,100	744,25	742,100	743,50	742,05	741,990	742,100	742,100	742,10
Scellino austriaco .	87,991	87,991	88,20	87,991	88,10	88 —	88,017	87,991	87,991	87,99
Corona norvegese .	215,580	215,580	215,90	215,580	215 —	215,61	215,650	215,580	215,580	215,58
Corona svedese .	215 —	215 —	215,50	215 —	213,85	215,05	215,080	215 —	215 —	215 —
FIM . . .	294,940	294,940	295,50	294,940	294 —	295 —	295,100	294,940	294,940	—
Escudo portoghese	11,800	11,800	11,85	11,800	11,82	11,82	11,850	11,800	11,800	11,80
Peseta spagnola .	10,843	10,843	10,86	10,843	10,82	10,84	10,847	10,843	10,843	10,85

Media dei titoli del 31 agosto 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	64,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,750
» 6% » » 1971-86 .	89,725
» 6% » » 1972-87 . .	88,500
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	88,150
» 10% » » 1977-92 . .	96,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	92,950
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,250
» » » 1-6-1981/86 16% .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	92 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,975
» » » » 1-10-1982/84 .	100,025
» » » » 1-11-1982/84 .	100,325
» » » » 1-12-1982/84 .	100,525
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,275
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,600
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,875
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,825
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,825
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,900
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,825
» » » » 1-10-1982/86 .	101,425
» » » » 1-11-1982/86 .	101,475

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,100
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,100
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,450
» » » » 1-10-1983/86 .	100,075
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,925
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,850
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,975
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,575
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,525
» » » » 1-11-1983/87 .	100,150
» » » » 1-12-1983/87 .	100,225
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,950
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,525
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,525
» » » » 1-10-1983/88 .	101,400
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,150
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,850
» » » » 1-11-1983/90 .	101,325
» » » » 1-12-1983/90 .	101,375
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,325
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,400
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 . .	99,675
» » » 18% 1- 1-1985 .	101,025
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,450
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,275
» » » 17% 1-10-1985 .	101,875
» » » 16% 1- 1-1986 .	101,675
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,875
» » » » 1983/90 11,50%	100,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1789,150
Marco germanico . . .	619,470
Franco francese . .	201,775
Fiorino olandese . .	548,595
Franco belga . . .	30,688
Lira sterlina . . .	2341,700
Lira irlandese	1911,450
Corona danese	169,980
E.C.U.	1385,050
Dollaro canadese	1376,400
Yen giapponese	7,397
Franco svizzero	742,045
Scellino austriaco . .	88,004
Corona norvegese .	215,615
Corona svedese .	215,040
FIM . . .	295,020
Escudo portoghese	11,825
Peseta spagnola . . .	10,845

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 3 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1797,250	1797,250	1797,35	1797,250	1797,25	1797,25	1797,250	1797,250	1797,250	1797,25
Marco germanico .	618,590	618,590	619 —	618,590	618,70	618,64	618,700	618,590	618,590	618,59
Franco francese	201,590	201,590	201,80	201,590	201,70	201,55	201,500	201,590	201,590	201,59
Fiorino olandese .	548,450	548,450	548,90	548,450	546,30	548,47	548,500	548,450	548,450	548,45
Franco belga .	30,682	30,682	30,73	30,682	30,67	30,70	30,700	30,682	30,682	30,69
Lira sterlina .	2343,400	2343,400	2349 —	2343,400	2346 —	2343,70	2344 —	2343,400	2343,400	2343,40
Lira irlandese	1909,400	1909,400	1912 —	1909,400	1914 —	1909,57	1909,750	1909,400	1909,400	—
Corona danese .	169,980	169,980	170,10	169,980	170 —	169,94	169,900	169,980	169,980	169,98
E.C.U. .	1384,400	1384,400	1385,50	1384,400	1385,05	1384,40	1384,400	1384,400	1384,400	1384,40
Dollaro canadese .	1385,200	1385,200	1386 —	1385,200	1387 —	1385,35	1385,500	1385,200	1385,200	1385,20
Yen giapponese .	7,408	7,408	7,41	7,408	7,38	7,40	7,407	7,408	7,408	7,40
Franco svizzero .	740,520	740,520	741,50	740,520	741 —	740,46	740,400	740,520	740,520	740,52
Scellino austriaco .	87,947	87,947	88,05	87,947	88,10	87,96	87,980	87,947	87,947	87,95
Corona norvegese .	215,720	215,720	215,90	215,720	215 —	215,73	215,750	215,720	215,720	215,72
Corona svedese .	214,900	214,900	215,30	214,900	213,85	214,81	214,730	214,900	214,900	214,90
FIM	295,010	295,010	295,50	295,010	294 —	294,95	294,900	295,010	295,010	—
Escudo portoghese	11,850	11,850	11,85	11,850	11,82	11,85	11,850	11,850	11,850	11,85
Peseta spagnola .	10,857	10,857	10,89	10,857	10,82	10,85	10,860	10,857	10,857	10,85

Media dei titoli del 3 settembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	64,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,750
» 6% » » 1971-86 .	89,725
» 6% » » 1972-87 .	88,500
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	88,100
» 10% » » 1977-92 .	98,500
» 12% (Beni Esteri 1980) .	91,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93,075
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,150
» » » 1-6-1981/86 16% .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	92 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84 .	100,025
» » » » 1-11-1982/84 .	100,275
» » » » 1-12-1982/84 .	100,525
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,475
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,575
» » » » 1- 1-1982/86 .	102 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,950
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,825
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,975
» » » » 1- 9-1982/86 .	102 —
» » » » 1-10-1982/86 .	101,725
» » » » 1-11-1982/86 .	101,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,275
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,125
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,650
» » » » 1-10-1983/86 .	100,125
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,925
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,900
» » » » 1- 3-1983/87 .	102,025
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,750
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,650
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,525
» » » » 1-11-1983/87 .	100,175
» » » » 1-12-1983/87 .	100,175
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,450
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,475
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,475
» » » » 1-10-1983/88 .	101,350
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,100
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,900
» » » » 1-11-1983/90 .	101,400
» » » » 1-12-1983/90 .	101,375
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,375
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,400
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	99,750
» » » 18% 1- 1-1985 .	100,950
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,450
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,825
» » » 17% 1-10-1985 .	101,925
» » » 16% 1- 1-1986 .	101,625
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	94,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,875
» » » » » 1983/90 11,50%	99,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1797,250
Marco germanico .	618,645
Franco francese	201,545
Fiorino olandese .	548,475
Franco belga .	30,691
Lira sterlina .	2343,700
Lira irlandese	1909,575
Corona danese .	169,940
E.C.U. .	1384,400
Dollaro canadese .	1385,350
Yen giapponese .	7,407
Franco svizzero .	740,460
Scellino austriaco .	87,963
Corona norvegese .	215,735
Corona svedese .	214,815
FIM	294,955
Escudo portoghese	11,850
Peseta spagnola .	10,858

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazioni all'ordinanza n. 14/84 del 16 marzo 1984 concernente « Provvedimenti per la sistemazione definitiva dei nuclei familiari ospitati nei campi containers del comune di Napoli ». (Ordinanza n. 31/84).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 14/84 del 16 marzo 1984 con la quale, tra l'altro veniva incaricato l'ufficio speciale regionale per la Campania dell'attività relativa alla rimozione dei monoblocchi disponibili nei campi containers;

Ravvisata l'opportunità di affidare la suddetta attività al raggruppamento autonomo beni mobili di protezione civile allo scopo di accelerare lo smantellamento nei campi containers e consentire, previa riparazione, il reimpiego delle strutture nelle zone colpite da altre calamità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

L'art. 7 dell'ordinanza n. 14/84 del 16 marzo 1984 concernente provvedimenti per la sistemazione definitiva dei nuclei familiari ospitati nei campi containers del comune di Napoli è sostituito dal seguente:

« Per i containers, che per effetto della presente ordinanza, si renderanno liberi, il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile provvederà alla immediata rimozione degli stessi mediante l'affidamento del relativo lavoro a ditte specializzate. Nella convenzione sarà previsto anche il trasporto dei containers nel luogo di raccolta o direttamente nelle zone di riutilizzo.

Al relativo onere si provvede con le disponibilità previste dal comma 3 dell'art. 10 della legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 ».

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo precedente il raggruppamento autonomo beni mobili di protezione civile è tenuto ad avvalersi degli effetti delle procedure già avviate dall'ufficio speciale regionale per la Campania ai sensi dell'ordinanza n. 14/84 del 16 marzo 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4600)

Delega al provveditore alle opere pubbliche per la Campania per le verifiche tecniche ed interventi di somma urgenza e di riattazione in ordine ai fabbricati di Napoli compresi nelle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura. Conferma e integrazione. (Ordinanza numero 324/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Viste le ordinanze n. 167 del 16 marzo 1984, n. 197 del 2 maggio 1984 e n. 312 del 3 agosto 1984, con le quali il provveditore alle opere pubbliche per la Campania è stato delegato a costituire, presso la propria sede, un « Centro di coordinamento » per gli interventi relativi alla riattazione e consolidamento degli immobili di Napoli ricadenti nelle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura danneggiati dal bradisismo dell'area flegrea, esclusi gli edifici demaniali statali e di culto, con spesa a carico del « Fondo di protezione civile »;

Considerato che i suddetti interventi hanno subito un notevole rallentamento in quanto i titolari di immobili privati, nell'intento di evitare che la spesa per i lavori previsti sia posta a loro carico a titolo di rivalsa, ostacolano le operazioni di sgombero e l'esecuzione dei lavori rifiutando di sistemare le suppellettili, temporaneamente, nei casi di inagibilità parziale, in una parte dei loro appartamenti;

Atteso che la persistente attività bradisismica dell'area flegrea tende sempre più ad aggravare l'agibilità degli edifici tanto da compromettere seriamente la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto che tale situazione non consente indugi nell'attuazione degli interventi;

Considerato che per taluni edifici già danneggiati a seguito del terremoto del novembre 1980, è stato disposto dal comune di Napoli il rilascio ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 del « buono contributo » rimasto privo di finanziamento, oppure finanziato senza che però siano iniziati i lavori, mentre talvolta sono state avanzate istanze per avvalersi delle provvidenze previste dalla legge n. 219/1981, e successive modifiche;

Considerato che appare quanto mai urgente ed improcrastinabile consentire al provveditore alle opere pubbliche per la Campania di accelerare l'espletamento dei compiti previsti dalle ordinanze di cui sopra è cenno, prevedendo che la notifica dell'ordinanza di sgombero totale o parziale dagli edifici in questione e dell'immediata esecuzione dei lavori avvenga soltanto mediante l'affissione all'albo pretorio del comune di Napoli e della circoscrizione competente per territorio, nonché all'ingresso dell'edificio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono confermate le ordinanze n. 167 del 16 marzo 1984, n. 197 del 2 maggio 1984 e n. 312 del 3 agosto 1984.

Art. 2.

La spesa per i lavori derivanti dalle suddette ordinanze, è ad esclusivo carico del « Fondo di protezione civile ».

Art. 3.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Campania è facultato alla notifica delle ordinanze di sgombero totale o parziale dagli edifici di cui in premessa e dell'immediata esecuzione dei lavori, soltanto mediante l'affissione all'albo pretorio del comune di Napoli e della circoscrizione competente per territorio, nonché all'ingresso dell'edificio interessato.

Art. 4.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, appena affidati i lavori, è tenuto a comunicare l'esatta ubicazione e consistenza degli immobili da riattare al sindaco di Napoli che è obbligato:

a) a revocare il « buono contributo » privo di finanziamento oppure finanziato senza che però siano iniziati i lavori, eventualmente rilasciato ai sensi dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981;

b) a non dar corso alle istanze avanzate ai fini di ottenere le provvidenze previste dalla legge n. 219/1981.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4599)

Costruzione di edifici commerciali e scolastici in Pozzuoli. Modificazioni all'ordinanza n. 320/FPC/ZA dell'8 agosto 1984. (Ordinanza n. 325/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 223/FPC/ZA del 22 maggio 1984 concernente la costruzione di edifici commerciali e scolastici in Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 320/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 concernente modificazioni all'ordinanza n. 223/FPC/ZA;

Considerato che il provveditore alle opere pubbliche per la Campania ha fatto presente, nelle vie brevi, che con le proprie strutture già operanti in Pozzuoli è in grado di provvedere all'attuazione dell'ordinanza n. 223/FPC/ZA senza l'apporto della convenzionata «Bonifica S.p.a.»;

Considerato, altresì, che la convenzione con la cennata «Bonifica S.p.a.» viene a scadere il 31 agosto 1984 e comporta un onere che, con l'accoglimento della richiesta del provveditore alle opere pubbliche per la Campania, può essere risparmiato;

Considerato che per i lavori relativi alle opere di urbanizzazione, affidati a trattativa privata, non sono previsti oneri per spese generali e tecniche a carico delle ditte affidatarie per cui si rende necessario modificare l'ordinanza n. 223/FPC/ZA del 22 maggio 1984, che prevede, invece, oneri di concessione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 320/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 è sostituito dal seguente:

«L'art. 8 dell'ordinanza n. 223/FPC/ZA del 22 maggio 1984 è sostituito dal seguente:

"L'attuazione della presente ordinanza, compresa la stipulazione delle relative convenzioni, è affidata al provveditore alle opere pubbliche per la Campania"».

Art. 2.

E' revocato il sistema di esecuzione in concessione di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 223/FPC/ZA del 22 maggio 1984. Conseguentemente sono revocate le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 della stessa ordinanza, fermo restando che il direttore dei lavori sarà nominato dal comune di Pozzuoli, che le attribuzioni dell'ingegnere capo saranno esercitate dal capo dell'ufficio tecnico comunale e che i collaudatori saranno nominati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Nessun compenso per oneri di concessione è dovuto alle ditte affidatarie per la fornitura e l'installazione dei prefabbricati e per la esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4602)

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 269/FPC/ZA del 27 giugno 1984 concernente «Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse agli incendi boschivi in Sardegna». (Ordinanza n. 326/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 269/FPC/ZA del 27 giugno 1984;

Visto il telegramma del presidente della regione autonoma Sardegna del 7 agosto 1984 con il quale si chiede la protrazione delle disposizioni emanate dalla citata ordinanza fino al 30 settembre 1984 allo scopo di non vanificare gli interventi proficui resi dal personale che ha operato in Sardegna durante i mesi di luglio ed agosto 1984;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha espresso, nelle vie brevi, il parere favorevole alla proroga del termine fino al 20 settembre 1984 con la riduzione, a partire dal 7 settembre 1984, del contingente di personale a sessanta unità;

Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'interno - Direzione generale protezione civile;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta del presidente della giunta regionale nei limiti proposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine del 31 agosto 1984 indicato nell'art. 1 dell'ordinanza n. 269/FPC/ZA del 27 giugno 1984, è prorogato, per quanto riguarda il personale di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo al 30 settembre 1984; per quanto attiene al personale di cui alla lettera *b*) del medesimo art. 1 il contingente è ridotto, a decorrere dal 7 settembre 1984, a sessanta unità ed il termine è prorogato al 20 settembre 1984.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4601)

Avviso di rettifica all'ordinanza n. 320/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 riguardante «Modificazioni all'ordinanza 22 maggio 1984, n. 223/FPC/ZA, concernente: "Costruzione di edifici commerciali e scolastici in Pozzuoli"». (Ordinanza pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 226 del 17 agosto 1984).

Nell'ordinanza n. 320/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 citata in epigrafe all'art. 2, ultimo rigo, dove è scritto: «... del 22 maggio 1984 (*0,50%* del compenso percepito dal direttore dei lavori).», leggasi: «... del 22 maggio 1984 (*0,50* del compenso percepito dal direttore dei lavori).».

(4612)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade

La giunta regionale con deliberazione 29 maggio 1984, numero 39274, ha deliberato di classificare a strada provinciale n. 169 «Via Emilia-Cavenago d'Adda» il tronco stradale di collegamento col nuovo ponte sull'Adda della lunghezza di km 0 + 549 e di declassificare il tronco dismesso della lunghezza di km 0 + 424 ricadente nel territorio del comune di Cavenago d'Adda (Milano).

La giunta regionale con deliberazione 29 maggio 1984, numero 39275, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tronco della strada provinciale n. 118 «Seregno-Cogliate», ricadente nel comune di Meda (Milano), compreso tra la progressiva km 0 + 000 e la progressiva km 3 + 466, con il conseguente spostamento del caposaldo iniziale e con la variazione della denominazione in strada provinciale n. 118 «Barlassina-Cogliate».

La giunta regionale con deliberazione 17 luglio 1984, n. 41225, ha deliberato di classificare, in provincia di Cremona, a strada provinciale n. 40 il nuovo tronco di circonvallazione di Paderno Ponchielli della lunghezza di km 0 + 320 e di declassificare a strada comunale il tronco dismesso compreso tra la progressiva km 0 + 000 e la progressiva km 0 + 480 con il conseguente spostamento del caposaldo iniziale della strada provinciale n. 40 alla progressiva km 0 + 160 in corrispondenza dell'intersezione con la strada provinciale n. 57.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 17 luglio 1984, n. 41226, ha deliberato di classificare a strada provinciale, in provincia di Cremona, il tronco di strada comunale di km 0 + 160 costituito dall'intera via Corridoni in comune di Soncino (Cremona).

La giunta regionale con deliberazione 17 luglio 1984, n. 41227, ha deliberato di declassificare a strada comunale l'intera strada provinciale n. 76 «Gallignano-Villanova» della lunghezza di km 1 + 925, ricadente in comune di Soncino (Cremona).

(4571)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra di clinica odontostomatologica (per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) della seconda facoltà di medicina e chirurgia, per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, istituto di chirurgia sperimentale, per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria.

istituto di patologia aviare . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica e traumatologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva delle infermiere abilitate a funzioni direttive o assistenti sanitarie visitatrici (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, istituto di clinica dermosifilopatica, per un posto.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore e diploma di abilitazione a funzioni direttive o il diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva delle infermiere abilitate a funzioni (direttive o assistenti sanitarie visitatrici (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, istituto di clinica oculistica, per un posto.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore e diploma di abilitazione a funzioni direttive o il diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di semeiotica chirurgica posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di biochimica cellulare e molecolare. posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione dei possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di disegno civile e costruzioni edili . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di coltivazioni arboree . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva delle infermiere generiche (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica . . posti 1

Titoli di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente e il diploma di abilitazione all'esercizio della arte sanitaria ausiliaria di infermiére generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4534)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di sesto livello retributivo-funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila, area funzionale amministrativo-contabile, profilo professionale assistente-contabile.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30 %.

Titolo di studio: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale); abilitazione tecnica di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di quarto livello retributivo funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila - area funzionale amministrativo contabile - profilo professionale agente amministrativo.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30 %.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(4533)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

prima cattedra di anatomia umana normale . . posti 2

Facoltà di agraria:

istituto di estimo rurale e contabilità . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di antichità ravennate e bizantine . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia speciale e clinica chirurgica » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, efrme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(4539)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di zoologia (per la cattedra di idrobiologia e pescicoltura), oggi istituto di scienze ambientali marine, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la divisione servizi tecnici per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di clinica pediatrica (per la cattedra di malattie infettive) della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva delle infermiere abilitate a funzioni direttive o assistente sanitaria visitatrice (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di assistente sanitaria visitatrice o diploma di infermiere abilitato a funzioni direttive.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra di macchine (oggi dipartimento di ingegneria energetica) della facoltà di ingegneria per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro di calcolo per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(4538)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti, sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica IV . posti 1

clinica medica generale e terapia medica IV (per le esigenze dell'insegnamento di gastroenterologia) » 1

istituto di medicina del lavoro » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di botanica » 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 2 - 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi del presente avviso devono presentare domande separate per ogni concorso. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi il candidato sarà ammesso solo al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Le prove d'esame di svolgeranno secondo il seguente calendario:

1) clinica medica generale e terapia medica: le prove si svolgeranno presso la clinica stessa - policlinico di Careggi Firenze, il giorno 26 ottobre 1984 alle ore 8,30;

2) clinica medica generale e terapia medica IV (per le esigenze dell'insegnamento di gastroenterologia): le prove si svolgeranno presso la clinica stessa - policlinico di Careggi Firenze, il giorno 24 ottobre 1984 alle ore 8,30;

3) istituto di medicina del lavoro: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, largo Palagi, 1, Firenze, il giorno 22 ottobre 1984 alle ore 8,30;

4) istituto di fisiologia umana: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, viale Morgagni, 63, Firenze, il giorno 17 ottobre 1984 alle ore 8,30;

5) istituto di botanica: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via La Pira, 4, Firenze, il giorno 15 ottobre 1984 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutore (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Centro didattico televisivo . . . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di astronomia . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconoscuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 2 - 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Coloro che intendono partecipare a più concorsi del presente avviso devono presentare domande separate per ciascun posto. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi il candidato sarà ammesso solo al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Le prove d'esame avranno luogo secondo il seguente calendario:

1) centro didattico televisivo: le prove si svolgeranno presso il centro stesso, viale Morgagni, 85, Firenze, i giorni 8 e 9 ottobre 1984 alle ore 8,30;

2) istituto di astronomia (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali): le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, largo Enrico Fermi, 2, Firenze, i giorni 11 e 12 ottobre 1984 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(4576)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, ufficio concorsi, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia, istituto di clinica ostetrica e ginecologica, per dieci posti (sesta qualifica funzionale).

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, ufficio concorsi, via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica ostetrica e ginecologica . posti 1

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, ufficio concorsi, via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Devono essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di istituzione di diritto privato . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di patologia speciale medica e metodologica clinica . . . . » 1

istituto di fisiologia . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di astronomia (con l'obbligo di risiedere in Asiago e di partecipare alle osservazioni notturne) » 1

istituto di fisica « G. Galilei » - posto *A* . . » 1

istituto di fisica « G. Galilei » - posto *B* . . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee, sede di lavoro: Azienda agraria sperimentale di Legnaro . . . . » 1

Rettorato:

servizi generali . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, ufficio concorsi, via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(4537)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Parma

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria (quarta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Parma per la qualifica di mestiere di « preparatore specializzato di laboratori chimici, fisici, biologici, elettrotecnici, tecnologici, farmaceutici e batteriologici ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria (terza qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Parma per la qualifica di mestiere di «preparatore di laboratori in genere».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di terza categoria (seconda qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Parma per la qualifica di mestiere di «stalliere».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di terza categoria (seconda qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Parma per la qualifica di mestiere di «preparatore di laboratorio».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(4536)

Avviso di rettifica al comunicato concernente: «Concorso a tre posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli». (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 200 del 21 luglio 1984).

Al comma quarto del comunicato citato in epigrafe, dove è scritto: «... entro *trenta* giorni ...», leggasi: «... entro *sessanta* giorni ...».

(4619)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di endocrinologia, sessione relativa allo anno 1983, nominata con decreto ministeriale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di endocrinologia, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Fantesini Camillo, nato a Reggiolo il 30 ottobre 1947 . . . . punti 100 su 100
2) Leone Salvatore, nato a Siracusa il 9 novembre 1940 . . . . . . » 100 »
3) Pagani Giorgio, nato a Milano il 16 giugno 1945 . . . . » 100 »
4) Coppola Alfonso, nato a Castellammare di Stabia il 5 giugno 1949 . . . . . » 99 »
5) Fois Mario, nato ad Abbasanta il 18 gennaio 1947 . . . . » 99 »
6) Rizzi Guido, nato a Torino il 7 dicembre 1947 . . . . » 99 »
7) Terlini Marcello, nato a Roma il 16 luglio 1937 . . . . » 99 »
8) Borrelli Patrizia, nata ad Ascoli Piceno il 24 luglio 1942 . . . . » 98 »
9) Crinò Antonino Edoardo Giuseppe, nato a Milazzo il 1° gennaio 1950 . . . » 98 »
10) Pratesi Enrico, nato a Firenze il 19 febbraio 1948 . . . . » 97 »
11) Carmignani Fulvio, nato a Trieste il 15 agosto 1936 . . . . » 96 »
12) Ferrari Carlo, nato a Milano il 5 settembre 1945 . . . . » 95 »
13) Paroli Antonio, nato a Brescia il 17 giugno 1950 . . . . » 95 »
14) Branca Donato, nato a Trenta il 13 novembre 1944 . . . . » 94 »
15) Isaia Giovanni Carlo, nato a Lequio Tanaro il 15 febbraio 1948 . . . . . » 94 »
16) Nardini Alessandro, nato a Lucca il 30 marzo 1944 . . . . » 94 »

17) Bucciarelli Paolo, nato a Roma il 17 febbraio 1946 . . . . . punti 93 su 100

18) Pozzati Gabriele, nato a Mirano il 7 dicembre 1947 . . . » 93 »

19) Frairia Roberto, nato a Cuneo il 13 dicembre 1946 » 92 »

20) Lora Luciano, nato ad Arzignano il 29 luglio 1937 » 92 »

21) Raggi Umberto, nato a Como il 15 ottobre 1943 » 91 »

22) Fiorentini Franco, nato a Bologna il 4 dicembre 1946 . » 90 »

23) Mariani Giuliano, nato a L'Aquila il 21 febbraio 1949 . » 90 »

24) Molisani Maria Claudia, nata a Roma il 3 giugno 1943 . » 90 »

25) Lo Greco Giuseppe, nato a Messina il 23 febbraio 1948 . » 87 »

26) Luciano Mario, nato a Vibo Valentia il 29 gennaio 1950 » 87 »

27) Montini Marcella, nata a Venezia il 13 giugno 1945 » 87 »

28) Salerno Mario, nato a Napoli il 19 ottobre 1941 » 87 »

29) Altomonte Lorenzo, nato a Roma l'8 luglio 1949 » 85 »

30) Zagari Nunzio, nato a Roma il 25 agosto 1950 » 85 »

31) Conversa Carlo, nato ad Acquaviva il 14 gennaio 1947 . » 84 »

32) Madini Giancarlo, nato a Gropparello il 22 gennaio 1932 » 84 »

33) Messina Michele, nato a Torino il 23 giugno 1935 . » 84 »

34) Ragonese Francesco, nato a Cesarò il 2 gennaio 1949 » 84 »

35) Barillari Bruno, nato a Tarvisio il 27 gennaio 1926 . » 83 »

36) Farina Fulvio, nato a Casaleggio il 18 marzo 1946 » 83 »

37) Nunziata Vincenzo, nato a Napoli il 5 dicembre 1940 . » 83 »

38) Pontiroli Antonio Ettore, nato a Milano il 25 luglio 1947 . » 83 »

39) Strollo Giovanna, nata a Roma il 16 agosto 1942 » 83 »

40) Pezzarossa Antonio, nato a Gattatico il 20 settembre 1947 . » 82 »

41) Tatti Patrizio, nato a Roma il 4 gennaio 1949 » 82 »

42) Bertolissi Fabio, nato a Nave Saturnia il 26 luglio 1943 . . » 81 »

43) Polotti Renzo, nato a Brescia il 26 gennaio 1949 . » 81 »

44) Ambrosi Bruno, nato a Milano il 16 gennaio 1943 . . » 80 »

45) Baldini Augusto, nato a Castelvetro il 20 gennaio 1943 . » 79 »

46) D'Osualdo Francesco, nato a Cividale del Friuli il 29 gennaio 1947 . » 79 »

47) Fioretti Daniele, nato a Castiglione d'Intelvi il 30 marzo 1945 » 79 »

48) Gasparoni Pietro, nato a Zero Branco il 1° maggio 1949 . . . » 79 »

49) Giacalone Gaetano, nato a Mazara del Vallo il 19 marzo 1946 . » 79 »

50) Pignatti Morano Filippo, nato a Modena il 22 marzo 1946 . . . . » 79 »

51) Frisina Nicola, nato a Oppido Mamertina l'8 gennaio 1938 . . . . . » 78 »

52) Poli Maurizio, nato a Varese l'8 luglio 1946 . . . . » 78 »

53) Strollo Felice, nato a Roma il 6 aprile 1950 . . . . punti 78 su 100

54) D'Alia Onofrio, nato a Palermo il 31 luglio 1946 . . . . » 77 »

55) D'Angelo Antonio, nato a Maddaloni il 16 ottobre 1948 . . . . » 77 »

56) Sportiello Vincenzo, nato a Torre del Greco il 17 agosto 1948 . . . . . . » 77 »

57) Aimi Mario, nato a Cortona il 29 agosto 1947 . . . . » 76 »

58) Contaldo Franco, nato a Pagani il 15 dicembre 1948 . . . . » 76 »

59) Formoso Gianni, nato a Nardò il 2 agosto 1945 . . . . » 76 »

60) Rosti Giuseppe, nato a Murisengo il 21 gennaio 1948 . . . . » 76 »

61) Sparano Giuseppe, nato a Bellavista di S. Paolo del Brasile il 23 novembre 1936 . » 76 »

62) Graziano Enrico, nato a Campobasso il 17 febbraio 1947 . . . . » 75 »

63) Pisano Gustavo, nato a Napoli il 25 maggio 1949 . . . . » 75 »

64) Torino Gaetano, nato a Roccapiemonte il 1° aprile 1944 . . . . . . » 75 »

65) Fusco Eugenia, nata ad Atene il 25 aprile 1945 . . . . » 74 »

66) Mazzucato Paola, nata a Padova il 12 febbraio 1940 . . . . » 74 »

67) Maltzeff Alessandro, nato a Castel Ritaldi il 9 febbraio 1949 . . . . » 73 »

68) Merola Bartolomeo, nato a Marigliano il 15 gennaio 1947 . . . . » 72 »

69) Satta Maria Antonia, nata a Budduso l'8 giugno 1947 . . . . » 72 »

70) Brusco Gerardo, nato a Vibonati il 19 dicembre 1947 . . . . » 70 »

71) Lupolo Giovanni, nato a Frignano il 22 aprile 1947 . . . . » 70 »

72) Maiuro Angelo Vincenzo, nato a S. Giovanni in Galdo il 5 aprile 1946 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1984

Il Ministro: DEGAN

(4573)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di oculistica per l'anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 1° giugno 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di oculistica per l'anno 1979;

Visto il proprio provvedimento in data 20 ottobre 1980 con il quale il dott. Glorialanza Giacomo, nato a Roma il 17 novembre 1946, è stato escluso dall'esame predetto per la insufficiente anzianità di servizio in quanto questo Ministero aveva ritenuto non valutabile l'attività svolta dal medesimo come medico interno presso l'Università degli studi di Roma;

Considerato che con l'ordinanza pronunziata il 21 gennaio 1981, n. 47, reg. ord. n. 22/81, reg. ric. anno 1981, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Glorialanza Giacomo ammettendolo con riserva a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 30 aprile 1984, n. 490, anno 1984, che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Glorialanza, annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il dott. Glorialanza Giacomo ha partecipato all'esame, superandolo con il punteggio di 79/100 (settantanove su cento);

Decreta:

Il dott. Glorialanza Giacomo, nato a Roma il 17 novembre 1946, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità di aiuto di oculistica per l'anno 1979, approvata con decreto ministeriale del 1° giugno 1981, con il punteggio di 79/100 (settantanove su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: DEGAN

(4574)

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sessione anno 1983.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 il dott. Felice Cipolla, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, che si terrà a Roma il giorno 28 settembre 1984, in sostituzione del dott. Vincenzo Viola rinunciatario.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 il prof. Luigi Maria Giachi, primario dell'ente ospedaliero di Vergato, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, che si terrà a Roma il giorno 28 settembre 1984, in sostituzione del prof. Bruno Calandriello rinunciatario.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1984 il prof. Gian Luigi Chiavinato, primario dell'ente ospedaliero di Camposampiero, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di geriatria, che si terrà a Roma il giorno 13 settembre 1984, in sostituzione del prof. Giuseppe Crolle rinunciatario.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1984 il prof. Giuseppe Letizia, direttore della clinica ortopedica dell'Università di Palermo, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, che si terrà a Roma il giorno 20 settembre 1984, in sostituzione del prof. Gianfranco Fineschi rinunciatario.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1984 la dott.ssa Anna Maria D'Agostino, direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità, è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pneumologia, che si terrà a Roma il giorno 4 ottobre 1984, in sostituzione del rag. Alessandro Sellini rinunciatario.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1984 la dott.ssa Rosalba Stereni, direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità, è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pneumologia, che si terrà a Roma il giorno 10 ottobre 1984, in sostituzione della dott.ssa Annamaria Pettinari rinunciataria.

Con decreto ministeriale 29 agosto 1984 il dott. Vincenzo Viola, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di geriatria, che si terrà a Roma il giorno 13 settembre 1984, in sostituzione del dott. Carmelo Ragusa rinunciatario.

(4575)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica al comunicato concernente il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo del personale della ex carriera di concetto. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 187 del 9 luglio 1984).

Nel testo del comunicato citato in epigrafe dove è scritto: « La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova (*7° livello*) ... », leggasi: « La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova (*6° livello*) ... ».

(4621)

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ingegnere nel ruolo professionale prima qualifica, tra laureati in ingegneria elettronica oppure elettrotecnica.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di ingegnere nel ruolo professionale prima qualifica, tra laureati in ingegneria elettronica oppure elettrotecnica.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, nonché l'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico in via del Tritone n. 169, Roma.

(4577)

POLICLINICO « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente presso il primariato di radiologia;

un posto di assistente presso la clinica oculistica;

un posto di assistente presso la clinica otorinolaringoiatrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(4595)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 243 del 4 settembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente autonomo teatro Massimo, in Palermo: Concorso pubblico, per esami e titoli professionali, a due attrezzisti teatrali, otto macchinisti teatrali costruttori e montatori, quattro manovali teatrali rep. macchinisti, un manovale teatrale di scenografia, un capo calzolaio teatrale modellista, un calzolaio teatrale, un autista camion e un addetto movimento magazzini materiali scenici.

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 17 maggio 1984, n. **29.**

Istituzione di corsi professionali per i lavoratori occupati nelle ditte, singole o associate, operanti nel settore della lavorazione, commercializzazione ed esportazione di agrumi, ed ulteriori interventi per le finalità della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, sui cantieri di lavoro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 19 *maggio* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori, occupati entro il 29 febbraio 1984, dipendenti da ditte, sia singole che associate, operanti in Sicilia nel settore della lavorazione, commercializzazione ed esportazione di agrumi.

Art. 2.

I corsi di cui all'articolo precedente avranno la durata di cinquantuno giorni effettivi e la loro gestione sarà affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale alle ditte di cui al precedente articolo che ne facciano richiesta o ai comuni interessati o agli enti di formazione professionale di emanazione sindacale.

Le ditte, ai fini addestrativi, possono utilizzare anche nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale ed impegnandosi a garantire le 40 ore di lavoro settimanali contrattuali.

Ai lavoratori che frequentano i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della paga contrattuale.

Per avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma ciascuna ditta deve utilizzare nel ciclo produttivo tutti i lavoratori dipendenti e corrispondere una integrazione per assicurare ai lavoratori stessi il 100 per cento della retribuzione. La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva resta a carico delle singole ditte.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso.

Le somme stanziate saranno accreditate ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione della Sicilia, i quali ne disporranno l'erogazione alla ditta o ente gestore con i seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

40 per cento su dichiarazione della ditta o ente, debitamente sottoscritta, attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

Il rendiconto definitivo, comprensivo delle spese di gestione previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, dovrà essere presentato dalle singole ditte o dagli enti ai rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi.

Art. 4.

Per le finalità degli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, l'ulteriore spesa di lire 85.000 milioni.

Per gli anni successivi, le relative spese saranno iscritte nel bilancio della Regione in relazione al disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

Le somme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'art. 3 della presente legge si provvede: quanto a lire 2.900 milioni, con le disponibilità esistenti nel bilancio dell'anno 1984 del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, e quanto a lire 2.100 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

All'onere di lire 85.000 milioni, derivante dall'art. 4 della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 maggio 1984

SARDO

CULICCHIA

LEGGE 17 maggio 1984, n. **30.**

Modifiche ed integrazioni urgenti della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 19 *maggio* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) dal sindaco di Ragusa o da un suo delegato, che la presiede »;

dopo la lettera *l*) sono aggiunte le seguenti:

« *m*) da un esperto in tecnologia dei materiali da costruzione designato dal rettore dell'Università di Messina;

n) dall'ingegnere capo del genio civile o da un tecnico suo delegato ».

Art. 2.

I primi tre commi dell'art. 10 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono sostituiti dai seguenti:

« Per l'esecuzione da parte dei privati degli interventi previsti dalla lettera *f)* del precedente art. 7 sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti dal contributo della Regione anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie nella misura del cento per cento della spesa sostenuta con il limite massimo di lire quaranta milioni per ogni intervento. Tale limite può essere aggiornato annualmente dall'assessore regionale per i lavori pubblici.

I contributi sono concessi dall'assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse a carico dei privati singoli al cinque per cento, a carico del socio della cooperativa a proprietà divisa al quattro per cento, a carico di cooperative a proprietà indivisa e dell'Istituto autonomo case popolari al tre per cento.

I contributi di cui sopra sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella prevista dal precedente comma per i rispettivi soggetti beneficiari ».

Art. 3.

Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel precedente articolo è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.

Art. 4.

I mutui agevolati di cui ai precedenti articoli sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 5.

Le erogazioni dei contributi regionali saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità seguite per le operazioni per l'edilizia convenzionata-agevolata previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6.

Il quinto e il sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono sostituiti dai seguenti:

« Il gettone di presenza per i componenti della commissione di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *m)* e per gli esperti di cui alla lettera *g)* dell'art. 4 non residenti a Ragusa è commisurato al quintuplo del gettone di presenza dovuto ai consiglieri comunali.

Ai componenti della commissione di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *m)* ed agli esperti di cui alla lettera *g)* dell'articolo 4 che siano docenti universitari, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico-culturali, possono essere altresì corrisposti i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3.

Per gli altri componenti della commissione il gettito è pari al doppio di quello previsto per i consiglieri comunali ».

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 maggio 1984

SARDO

NICOLOSI - PLACENTI

LEGGE 17 maggio 1984, n. **31**.

Integrazione della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 19 *maggio* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Norme in materia di turismo

Art. 1.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g)*, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 30, lettera *d)*, della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1984 di lire 1.400 milioni.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere, a carico del bilancio regionale per l'anno finanziario 1984, contributi fino all'ammontare di lire 100 milioni per manifestazioni, effettuate nell'anno 1978 e nell'anno 1982, non finanziate ovvero non completamente liquidate per mancata disponibilità sui capitoli di bilancio degli esercizi predetti.

I programmi relativi agli articoli 30 e 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, sono trasmessi, a decorrere dal programma 1985, per il preventivo parere, alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g)*, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 1.550 milioni.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad assumere iniziative per la realizzazione in Sicilia, negli anni 1984 e 1985, di manifestazioni di risonanza internazionale.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni predetti.

Art. 3.

Per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per gli anni finanziari 1984 e 1985, la spesa di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni predetti.

A partire dal piano di propaganda per il 1985, la utilizzazione dei fondi è destinata, in misura non inferiore al 70 per cento, alla concessione di contributi per l'attività promozionale e propagandistica, svolta fuori dall'ambito della Regione siciliana, da associazioni di albergatori e da operatori turistici singoli o associati, nazionali o esteri.

I contributi di cui al precedente comma non potranno superare la misura dell'80 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di iniziative promozionali o la produzione di materiale propagandistico utilizzante i più idonei mezzi di divulgazione.

Il piano di propaganda nel suo complesso deve comunque prevedere l'utilizzazione di non meno dell'80 per cento delle somme disponibili in attività svolte all'estero.

Il piano è predisposto dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite le associazioni regionali di categoria degli operatori esercenti attività ricettive e degli agenti di viaggio e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Art. 4.

La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 300 milioni.

Il fondo per la concessione di crediti turistici senza interessi, istituito con l'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, è finanziato, per l'anno finanziario 1984, per lire 300 milioni.

Art. 5.

Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite ventennale d'impegno di lire 10.000 milioni.

Art. 6.

Il comitato tecnico di cui all'art. 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è così costituito:

dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, presidente;

dal direttore regionale dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, vice presidente;

dall'ispettore tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

dall'ispettore regionale sanitario dell'assessorato regionale della sanità;

dal direttore regionale dell'urbanistica dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

dall'ispettore regionale tecnico.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla modifica del comitato in carica.

A tutti i componenti del comitato tecnico e del comitato consultivo regionale per la programmazione dello sviluppo turistico, rispettivamente previsti dagli articoli 8 e 11 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto, secondo le vigenti disposizioni, nonchè gettoni determinati con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Art. 7.

Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni.

Per le finalità dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 50.000 milioni.

Nella spesa di cui al precedente comma è compresa la somma di lire 7.000 milioni da assegnare alla Curia arcivescovile di Siracusa per opere di completamento del santuario « Madonna delle lacrime ».

Art. 8.

I tassi di interesse a carico dei beneficiari di contributi o finanziamenti, previsti dalle leggi regionali in materia di credito destinato ad iniziative alberghiere o ricettive, sono unificati al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio.

Il quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Limitatamente alle spese relative alla realizzazione di impianti fissi, l'istituto è autorizzato ad effettuare finanziamenti fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ».

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle operazioni di finanziamento in corso per le quali non è stato stipulato il contratto definitivo di mutuo o non siano ultimati i lavori.

Norme in materia di spettacolo

Art. 9.

Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (E.A.O.S.S.), previsto dall'art. 4, lettera *f*), della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, per l'anno finanziario 1984, di lire 6.344 milioni, di cui lire 3.172 milioni riferite all'anno 1983.

Art. 10.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere alla fondazione Andrea Biondo di Palermo, a carico del bilancio regionale per l'anno finanziario 1984, un contributo straordinario di gestione di lire 400 milioni, sulla base di una documentata relazione tecnico-amministrativa del legale rappresentante di detta fondazione.

Art. 11.

La spesa autorizzata dall'art. 25 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, in favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 9.616 milioni, di cui lire 4.808 milioni riferite all'anno 1983.

Art. 12.

L'importo del contributo a favore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49, è incrementato, per l'anno finanziario 1984, di lire 1.800 milioni per ciascuno dei predetti teatri, di cui la metà riferita all'anno 1983.

Art. 13.

Le sovvenzioni ed i contributi a favore dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, del Teatro Massimo Bellini di Catania sono corrisposti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54.

Norme in materia di trasporti

Art. 14.

Per le finalità richiamate dall'art. 42 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 1.900 milioni.

Art. 15.

Per le finalità richiamate dall'art. 40 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 9.500 milioni.

Il terzo comma dell'art. 40 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è così modificato:

« Per i servizi di collegamento richiesti dai comuni ed effettuati ad integrazione di quelli esistenti dalla Siremar con mezzi idonei e moderni a costi pari o inferiori a quelli offerti dai liberi armatori, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi pari alle differenze tra costi e ricavi rilevati dagli atti contabili della società, limitatamente ai predetti servizi ».

Art. 16.

Per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e per la concessione dei contributi ad agenzie di viaggio, la spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 12.700 milioni, di cui lire 6.550 milioni riferite all'anno 1983.

A partire dall'anno finanziario 1985 gli eventuali contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, relativamente ai trasporti turistici a mezzo voli *charters*, sono commisurati alla spesa per diritti di atterraggio, tasse aeroportuali e di *handling*.

Per le finalità di cui al comma precedente l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli enti interessati per il pagamento diretto dei contributi di cui sopra o ad assicurare comunque iniziative atte a garantire l'immediata erogazione dei contributi.

Art. 17.

Per l'organizzazione della conferenza regionale dei trasporti è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per l'anno finanziario 1984.

Art. 18.

Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 450 milioni.

Norme in materia di sport

Art. 19.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 50.000 milioni.

La somma di cui al presente articolo è destinata al completamento di opere iniziate anche con finanziamenti diversi da quelli regionali.

Art. 20.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 4.000 milioni e per l'anno 1985 di lire 2.000 milioni, per impianti sportivi il cui importo viene elevato fino a lire 400 milioni.

Art. 21.

Per il completamento delle strutture e la creazione dei servizi degli stadi sportivi « Cibali » di Catania, « Favorita » di Palermo, « Esseneto » di Agrigento, « Celeste » di Messina, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno 1984, ad erogare, rispettivamente, ai comuni di Catania, Palermo, Agrigento e Messina le somme di lire 10.000 milioni, 6.000 milioni, 2.000 milioni e 2.000 milioni.

Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per il Club Calcio Catania.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente si tiene conto prioritariamente delle eventuali promozioni conseguite nelle serie superiori e dei maggiori oneri derivanti dalla modificazione intervenuta nella legislazione nazionale in materia di società sportive.

Le modalità per la definizione dei criteri e del piano di riparto sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

Art. 22.

Per le finalità di cui all'art. 69 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la reiscrizione della somma di lire 5.000 milioni nel cap. 87371 del bilancio della Regione.

Art. 23.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per il periodo 1984-86 la spesa complessiva di lire 255.260 milioni, di cui lire 226.760 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 226.760 milioni per l'anno 1984, in lire 18.500 milioni per l'anno 1985 ed in lire 10.000 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 33.360 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 193.400 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

A decorrere dall'anno 1985, le spese autorizzate con gli articoli 1, primo comma, 2, primo comma, 4, primo comma, 9, 11, 12, 16 e 21, secondo comma, e, a decorrere dall'anno 1986, la spesa autorizzata con l'art. 3, primo comma, sono iscritte in bilancio in relazione al disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 24.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 maggio 1984

SARDO

PIZZO

(3215)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227